

Lorenzo Zogheri

Notaio

Repertorio N. 43.147

Raccolta N. 20.506

**VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
DELLA "FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE, ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventitre del mese di aprile (23.04.2019) in Pistoia, Via Franchetti n. 11 alle ore undici e quaranta minuti.

Innanzitutto a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- **CARRARA PAOLO**, nato a Pistoia il 1^a settembre 1953 ed ivi residente in Via M. Buonarroti n. 43.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua dichiarata qualità di Presidente della **"FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve siglabile in **"FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE - ONLUS"** con sede in Pistoia, Via Franchetti n. 11, codice fiscale n. 01513130474; mi chiede di redigere il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo del predetto ente qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statuto e adeguamento codice Terzo Settore.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la Presidenza, su unanime designazione degli intervenuti e ai sensi di statuto, il Comparente Sig. Carrara Paolo il quale constata e dà atto:

- che l'adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale;

- che del Comitato di Indirizzo sono presenti: sé medesimo (quale Presidente), Bassi Maria, Carrara Maria Serena, Carrara Ludovica e Carrara Antonella, mentre sono assenti giustificati Bassi Giovanni Battista, Carrara Roberto e Focarelli Angiolo;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dr. Becciani Roberto;

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita ai sensi di Statuto ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno.

Passandosi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno per il quale è richiesta la verbalizzazione notarile, il Presidente informa innanzitutto gli intervenuti della necessità di adeguare lo statuto vigente alla normativa sugli Enti del Terzo Settore recata dal D.lgs. n. 117 del 3 agosto 2017. Egli, poi, sottolinea anche l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche statutarie non richieste da detta normativa, al fine di rendere le regole statutarie più rispondenti alle esigenze della Fondazione. Il Presidente illustra quindi il nuovo testo degli artt.

Registrato a Pistoia
il 21/05/2019
al numero 3303
€ 0,00

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,19,20,21 e 23 interessati da dette modifiche.

Udita la qui richiamata esposizione e dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessuno contrario o astenuto, il Comitato di Indirizzo

DELIBERA

1) di adeguare lo statuto vigente alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche;

2) di stabilire pertanto che il funzionamento della Fondazione sia regolato compiutamente dalla normativa introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e, per quanto le stesse sono derogabili, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

3) di autorizzare il Presidente, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato, ad apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul presente punto all'ordine del giorno essendo le ore dodici e otto minuti.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in un solo foglio del quale lo scritturato occupa una intera pagina oltre la presente, è da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine, alle ore dodici e dieci minuti.

F.TO: PAOLO CARRARA, LORENZO ZOGHERI.

Allegato A all'atto
Rep. n. 63147
Racc. N. 20506

STATUTO

"FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE"

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa dei Signori Paolo Carrara, Maria o Maria Luisa Bassi, Giovanni o Giovanni Battista Bassi, Maria Serena Carrara e Ludovica Carrara, è costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Un Raggio di Luce, ente del terzo settore e organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, in breve siglabile in **"Fondazione Un Raggio di Luce, ETS-Onlus"**.

Articolo 2

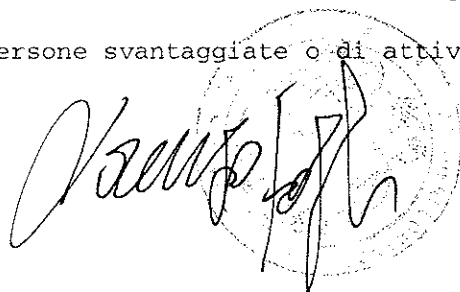
Sede - Durata

1. La Fondazione ha sede in Italia, in Pistoia, Via A. Franchetti n. 11.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività di interesse generale ed istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria comprese le adozioni a distanza, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica. In particolare, facendo riferimento al d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, la Fondazione svolge le seguenti attività:
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di



interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. La Fondazione può svolgere funzione educativa e di formazione professionale anche attraverso la gestione diretta e indiretta di scuole in Italia e all'estero. La Fondazione può erogare contributi a Istituti di ricerca medica e scientifica e per l'assistenza ai malati, a istituzioni di istruzione e formazione, di beneficenza, sportive, di tutela dei diritti civili, a istituzioni culturali e del volontariato.

3. La Fondazione può istituire borse di studio.

4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi saranno dirette ad arrecare benefici

a: (a) persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche, economiche, sociali o familiari; (b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Tali cessioni e prestazioni potranno arrecare benefici anche a fondatori, partecipanti, componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, soggetti che effettuino erogazioni liberali in favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, qualora costoro si trovassero nelle condizioni di svantaggio di cui alla precedente lettera (a).

Articolo 4

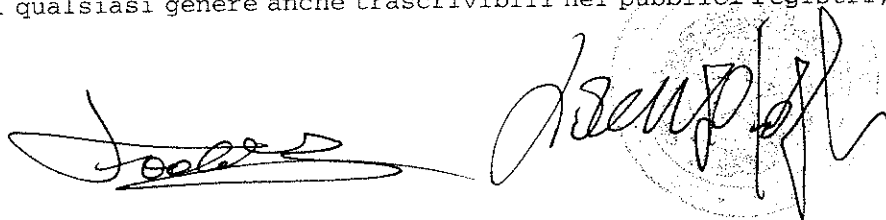
Attività direttamente connesse, accessorie e strumentali alle attività di interesse generale ed istituzionali

La Fondazione non potrà perseguire attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, eccezion fatta per le attività direttamente connesse alle predette attività ovvero per le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, e successive modificazioni.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more structured and appears to be a full name. To the right of the signatures is a circular official stamp, which is partially obscured by the ink. The stamp contains some text, but it is not legible due to the ink and the angle of the scan.

- con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
 - c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - e) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione,
 - f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
 - g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - h) istituire premi e borse di studio;
 - i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche;
 - l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità di interesse generale ed istituzionali, ivi inclusi: (I) la promozione di attività di sostegno in favore di chi rischia di cadere nel meccanismo dell'usura; (II) la promozione di attività a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate che godono di minore protezione sociale, come l'infanzia e la terza età; (III) l'elaborazione, promozione

e realizzazione di progetti e interventi di sviluppo nel campo della cooperazione internazionale, in collaborazione con altri soggetti; (IV) il sostegno a iniziative per la promozione e il finanziamento di interventi di microcredito, microfinanza e finanza etica a favore di persone fisiche, in via preferenziale donne e giovani, che si trovino nelle condizioni svantaggiate di cui all'articolo 3, comma 4, del presente statuto, ovvero in favore di entità, organizzazioni e società costituite o formate in via assolutamente prevalente dalle predette persone fisiche; attraverso tale sostegno la Fondazione si pone l'obiettivo di restituire dignità alla vita dei più poveri.

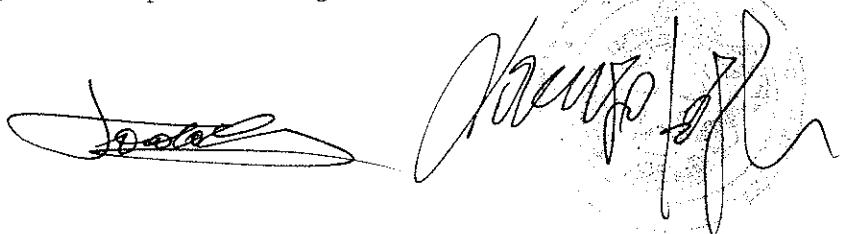
Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai fondatori all'atto della costituzione della Fondazione;
- b) dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri sostenitori;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- f) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria



ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6

Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione dispone del fondo di gestione, che è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) dai beni e contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai sostenitori, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività di interesse generale ed istituzionali, accessorie, strumentali e connesse comprese quelle di raccolta fondi.

Articolo 7

Contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il valore del versamento al patrimonio o al fondo di gestione in base al quale un nuovo sostenitore sarà qualificato come ordinario o benemerito. E' comunque facoltà dei sostenitori della Fondazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari stabilendone la destinazione al patrimonio o al fondo di gestione.

2. I versamenti al patrimonio ulteriori rispetto a quelli originari possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato

alla Fondazione a titolo di versamento al patrimonio.

3. Nessun versamento, di qualsiasi tipo, può dar vita a diritti di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Articolo 8

Sostenitori della Fondazione

1. I sostenitori della Fondazione si dividono in:

- a) fondatori;
- b) sostenitori benemeriti;
- c) sostenitori ordinari.

Possono sostenere la Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti e le istituzioni che contribuiscono al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili od immobili, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione dei diritti di godimento di beni materiali o immateriali. I sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Possono sostenere la Fondazione anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

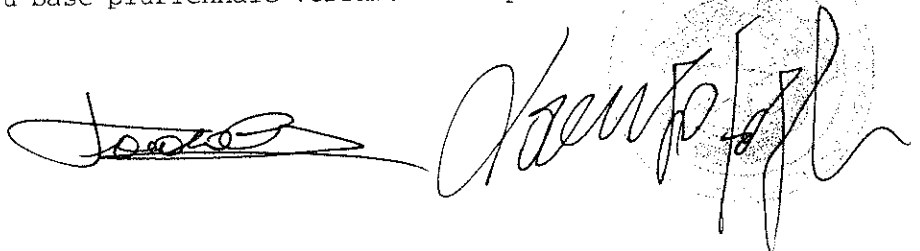
2. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Fondazione stessa.

3. Sono sostenitori ordinari della Fondazione coloro che, nel corso dell'esistenza della Fondazione, effettuano un versamento al patrimonio del valore indicato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 7, comma 1.

4. Sono sostenitori benemeriti della Fondazione coloro che, nel corso dell'esistenza della Fondazione:

(a) effettuino un versamento al patrimonio o al fondo di gestione del valore indicato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 7, comma 1;

(b) si impegnino a effettuare su base pluriennale versamenti al patrimonio o al fondo

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the one on the right is more fluid and extends further to the right. Overlapping the right-hand signature is a circular official stamp, which appears to be a seal of an institution, though the text within it is not legible.

di gestione che, complessivamente considerati, siano ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione;

(c) abbiano dimostrato nel tempo, secondo il giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, particolare impegno personale a favore della Fondazione.

5. Chi intende sostenere la Fondazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Fondazione si propone e l'impegno a osservarne lo statuto e i regolamenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di cui al precedente comma 5 entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. I sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali previo congruo preavviso da inoltrarsi alla Fondazione almeno tre giorni prima.

Articolo 9

Esclusione

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, chiunque sia sostenitore della Fondazione può essere escluso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dalla vita e dalle attività della Fondazione in presenza di gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, i seguenti: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti liberamente assunti secondo quanto previsto dal presente statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o che danneggi il buon nome, la reputazione e/o l'immagine della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti

motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Comitato dei Proviviri di cui al presente statuto entro il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Comitato stesso.

5. I fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 10

Organi della Fondazione

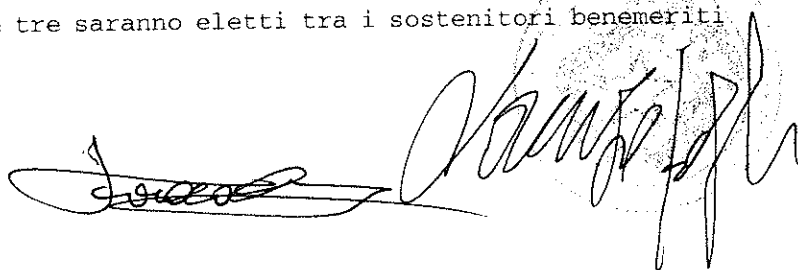
1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- e) il Segretario Generale;
- f) l' Organo di Controllo;
- g) il Comitato dei Proviviri.

Articolo 11

Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto di otto membri, di cui cinque sono i fondatori, che ne sono membri di diritto a vita e tre saranno eletti tra i sostenitori benemeriti.



della Fondazione secondo quanto di seguito previsto. Questi ultimi dureranno in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio. I sostenitori benemeriti membri del Comitato di Indirizzo saranno scelti, unitamente a tre sostenitori benemeriti supplenti, ogni tre anni dagli stessi sostenitori benemeriti al loro interno, mediante votazione a scrutinio segreto, da convocarsi da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione senza particolari formalità entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio. Per quanto concerne i fondatori, i seguenti signori sono sin d'ora nominati loro membri supplenti nel Comitato di Indirizzo:

- CARRARA ROBERTO, nato a Pistoia il 21 aprile 1949 ed ivi residente in Via Sant'Andrea n. 37 (codice fiscale CRR RRT 49D21 G713C);
- CARRARA ANTONELLA, nata a Pistoia il 10 maggio 1960 ed ivi residente in P.za San Pietro n. 5 (codice fiscale CRR>NNL 60E50 G713F);
- CARRARA CAROLINA, nata a Firenze il 27 agosto 1974 e residente in Pistoia, Via Sant'Andrea n. 39 (codice fiscale CRR CLN 74M67 D612F);
- CARRARA GIAN GIACOMO, nato a Pescia il 15 settembre 1980 e residente in Pistoia, Via Metello Gianni n. 32 (codice fiscale CRR GGC 80P15 G491J);
- BASSI CATERINA, nata a Pistoia il 5 gennaio 1961 ed ivi residente in Via Porta San Marco n. 86 (codice fiscale BSS CRN 61A45 G7130).

2. In caso di decesso di uno dei fondatori, subentrerà il membro supplente del Comitato di Indirizzo più anziano d'età tra quelli relativi ai fondatori; in caso di decesso di uno dei sostenitori benemeriti, subentrerà il sostenitore benemerito supplente più anziano d'età tra quelli eletti secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo 11. In ogni caso, qualsiasi membro supplente del Comitato di Indirizzo che dovesse diventare membro effettivo del Comitato di Indirizzo, resterà in carica fino al termine del mandato dei membri sostenitori benemeriti effettivi già in carica.

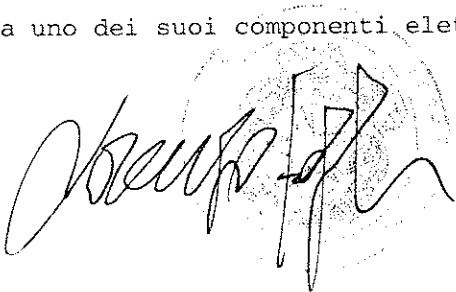
3. Ai membri del Comitato di Indirizzo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Il Comitato di Indirizzo:

- a) provvede alla nomina nonché - in caso di loro cessazione dalla carica per qualsiasi motivo - alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione diversi dai fondatori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, del Comitato dei Proviviri;
- b) determina gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione nonché le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione per disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.

5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per discutere del bilancio consuntivo, del bilancio sociale se redatto, per approvare il bilancio previsionale o budget, per determinare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione nonché le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione e gli importi di cui al successivo articolo 12, comma 2, lett. i). Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione per la riunione annuale nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti oppure dall'Organo di Controllo. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono presiedute da uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. Alle



riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo.

6. Il Comitato di Indirizzo è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità, è decisivo il voto espresso dal suo componente che sia stato chiamato a presiederne la riunione. I membri del comitato di indirizzo possono intervenire alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai fondatori, che ne sono membri di diritto a vita, nonché da altri quattro membri aggiunti scelti dal Comitato di Indirizzo anche fra non sostenitori esterni alla Fondazione. Tali membri aggiunti restano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede, tra l'altro,

a:

a) predisporre le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'approvazione Comitato di Indirizzo;

b) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

c) nominare i sostenitori;

d) individuare i progetti meritevoli di sostegno e provvedere al loro finanziamento, nei limiti delle linee generali e dei bilanci previsionali o budget approvati dal Comitato di Indirizzo;

e) individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, eventuale compenso, natura e durata del rapporto;

f) approvare l'eventuale regolamento della Fondazione;

g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

h) stabilire il valore del versamento al patrimonio o al fondo di gestione in base al quale un nuovo sostenitore sarà qualificato come ordinario o benemerito;

i) predisporre bilanci previsionali o budget ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo;

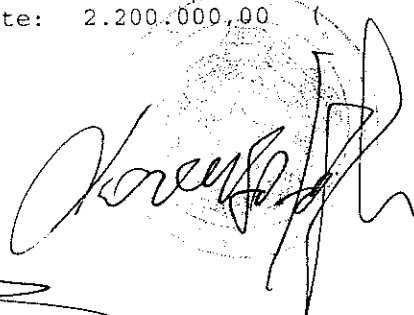
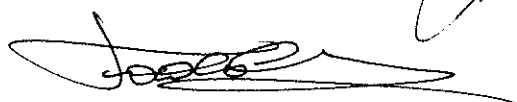
l) predisporre il bilancio sociale nel caso che ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano superiori ad 1 (un) milione di euro;

m) nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che l'Organo di Controllo possa esercitare tale funzione perché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 1.100.000,00 (unmilione centomila euro);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila euro);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 12 unità.



n) istituire comitati scientifici, commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei componenti, funzioni e durata, come pure nominare consulenti per le aree di attività della Fondazione;

o) rilasciare garanzie e fidejussioni o prestiti a favore di terzi impegnati nelle medesime finalità della Fondazione nei limiti degli importi annualmente fissati dal Comitato di Indirizzo.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri ed a procuratori, determinando modalità e limiti della rappresentanza verso i terzi. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniquale volta questi lo ritenga opportuno ovvero su iniziativa della maggioranza dei suoi membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di necessità o urgenza la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre il Comitato di Indirizzo può assegnare loro un compenso annuale e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente instaurati con la Fondazione, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 13

Il Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, spetta la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Fondazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente della Fondazione compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca il Comitato di Indirizzo e, coordinato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.
4. Il Presidente verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 14

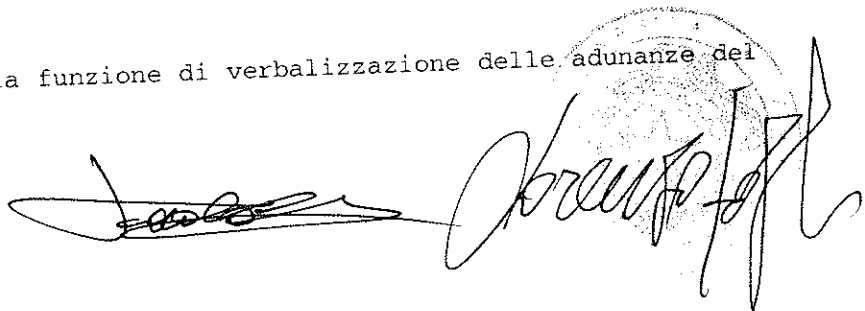
Il vice Presidente

1. Il vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del



Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

2. Il Segretario Generale collabora con il Presidente:

- a) alla preparazione di programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio consuntivo; al controllo del buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.

3. Il Segretario Generale cura la tenuta del libro verbali del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro dei sostenitori della Fondazione.

Articolo 16

Libri della Fondazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo nonché il libro dei sostenitori della Fondazione.

Articolo 17

Organo di Controllo

- 1.** I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile: i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 2.** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di Controllo è nominato dal Comitato di Indirizzo e si compone di tre membri effettivi, dei quali uno con funzione di Presidente, e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, ma il Comitato di Indirizzo dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

5. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di consigliere.

6. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Quanto al compenso, saranno applicabili le disposizioni normative e le tariffe professionali vigenti.

7. L'Organo di Controllo esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, redige relazioni sui bilanci, accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione, cura la tenuta del libro delle proprie adunanze.

8. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma

The bottom of the document features two handwritten signatures. The signature on the left is a stylized, cursive name. The signature on the right is more elaborate, with a large, circular stamp or seal partially overlapping it. The stamp appears to be an official seal, though its details are not clearly legible.

senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato di Indirizzo. I membri dell' Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

9. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Articolo 18

Comitato dei Probiviri

1. Il Comitato dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Comitato di Indirizzo tra i sostenitori. Il Comitato dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.
2. Ai Probiviri non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Il Comitato dei Probiviri decide in via definitiva, su istanza degli interessati e senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, sui reclami di cui all'articolo 9, quarto comma, del presente statuto, e su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra la Fondazione, i fondatori, i sostenitori e gli altri organi della Fondazione in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Fondazione.
4. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di morte, di

rinuncia o di decadenza di un Probiviro subentrano i supplenti in ordine di età, ma il Comitato di Indirizzo dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro più anziano d'età.

5. Ad ogni effetto il domicilio del Comitato dei Probiviri è eletto presso la Sede della Fondazione.

Articolo 19

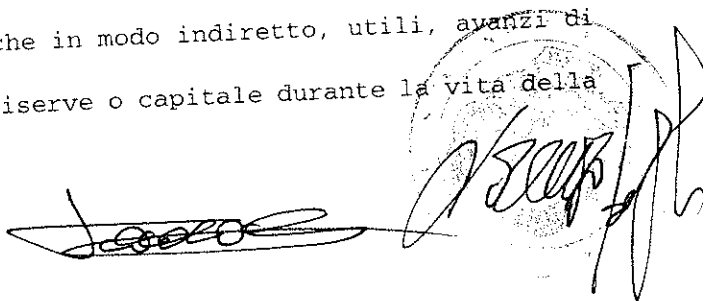
Bilancio

1. Gli esercizi della Fondazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e trasmetterlo senza indugio al Comitato di Indirizzo e all'Organo di Controllo.
3. Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dalla relazione di gestione e dalla relazione di missione, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli da 2423 a 2428 del codice civile.

Articolo 20

Avanzi di gestione

1. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, in primis, per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, e soltanto successivamente per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento di tale attività.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a cursive script, and the second is a more stylized, bold signature. To the right of the signatures is a circular stamp, which appears to be an official seal or stamp, though its details are not clearly legible.

Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 21

Scioglimento

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. I beni di cui la Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione o l'uso, torneranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o dei loro legittimi aventi causa.

Articolo 22

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile e della legislazione speciale applicabile.

Articolo 23

Legge Applicabile

La qualifica di "ente del terzo settore" e l'acronimo "ETS" acquistano efficacia, integrando automaticamente la denominazione della Fondazione, successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

In attesa dell'istituzione del suddetto Registro e fino al termine di cui al co. 2, art.

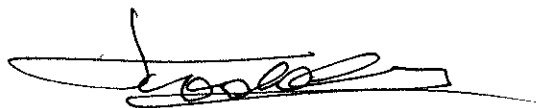
104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., la Fondazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs.

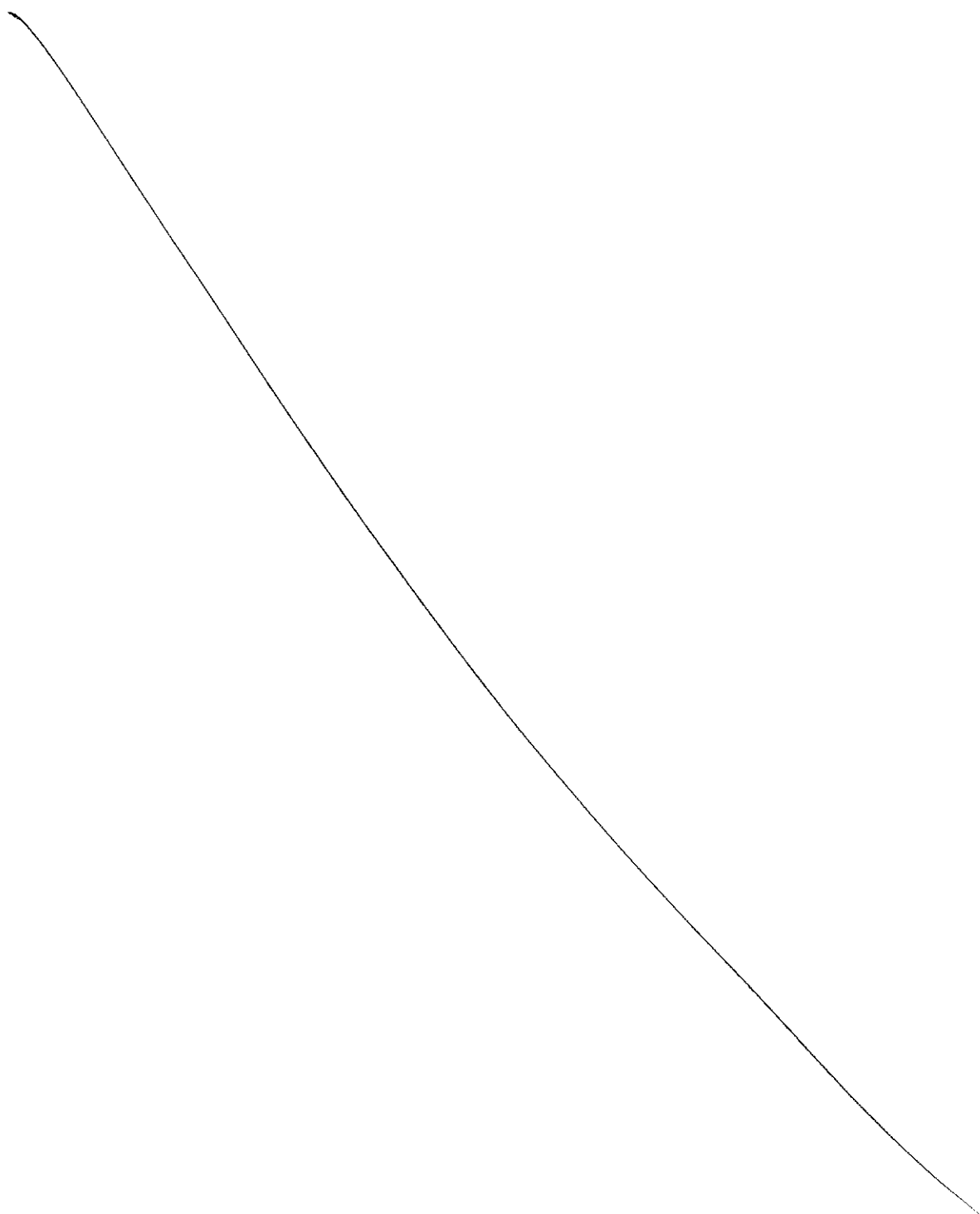
n. 460/1997 e rimane iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Le disposizioni del presente Statuto, incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997, sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm..

Ai fini di cui ai precedenti commi, in particolare, la Fondazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di "Fondazione Un Raggio di Luce Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., la Fondazione assume la denominazione di cui al co. 1, art. 1 del presente Statuto;
- c) osserva i limiti previsti dalla lett. c), co. 6, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.





=====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di validita fino al 4 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato), che la presente copia, composta di numero ventiquattro (24) pagine esclusa la pres
su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

22 maggio 2019, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri